

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 23131 / 155/11/2014 del 14 NOV. 2014 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo

Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive .
(Rif. nota Serv. 6, prot. 54418 del 6 ottobre 2014)

PALERMO

Oggetto: Retribuzione del Direttore generale dell'IRCAC – Problematica relativa alla voce RIA.

1 – Con la nota in riferimento viene premesso che l'attuale direttore generale dell'Istituto, nominato a seguito di concorso pubblico, ha chiesto che il proprio trattamento economico includa la “retribuzione individuale di anzianità” maturata presso lo stesso ente in posizione dirigenziale.

Sulla spettanza di tale elemento della retribuzione codesto richiedente aveva già espresso parere negativo con nota 2 aprile 2007 n. 775 in quanto il rapporto di lavoro in questione viene ad instaurarsi a seguito di un concorso pubblico mentre la voce retributiva in contestazione ha riguardo al conferimento di incarichi dirigenziali dei quali, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 15 maggio 2000, siano destinatari i dirigenti, interni all'Amministrazione regionale che godevano di un maturato economico attribuito, secondo i precedenti contratti collettivi, sulla base dell'anzianità posseduta.

Sulla richiesta viene comunque chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio.

2. In merito si rileva che ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento dell'IRCAC, relativo alla disciplina giuridica ed economica del proprio direttore generale, il trattamento “economico” spettante a tale figura è determinato con riferimento a quello spettante al dirigente regionale di I^ fascia con incarico di dirigente generale.

Quest'Ufficio con parere n. 80 del 2004 (reso all'Assessorato regionale cooperazione, commercio,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial followed by a horizontal line.

artiginato e pesca) aveva espresso l'avviso che la struttura della retribuzione in argomento andasse determinata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10, includendo, tra le voci che concorrono a formare il trattamento economico complessivo, anche la "retribuzione individuale di anzianità".

A tale disposizione è seguita quella del contratto collettivo della dirigenza per il periodo 2002/2005 (adottato nel 2007) che, all'articolo 60, include nel trattamento la retribuzione di anzianità "in quanto spettante", ed all'art. 61 specifica, che detta voce comprende "ogni ulteriore elemento fisso della retribuzione, ove acquisito e spettante in applicazione dei previgenti contratti collettivi".

Si ritiene pertanto che, con tale specificazione, il richiamo al contratto collettivo regionale comporti una relatio allo status di dipendente regionale ed allo sviluppo di carriera nella qualifica dirigenziale nonché agli aumenti retributivi collegati all'anzianità maturata secondo quanto previsto dai precedenti contratti o (prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000) dagli accordi sindacali recepiti in via regolamentare dalla Regione.

Ne consegue che la "retribuzione individuale di anzianità" non costituisce una componente necessaria del trattamento economico del dirigente ma, piuttosto, un elemento eventuale, variabile in base all'anzianità e, pertanto, riferibile soltanto a chi l'abbia conseguita nell'ambito della stessa progressione di carriera.

Non sembra, al contrario, che l'accesso all'incarico di direttore generale dell'IRCAC a seguito dell'immissione nelle funzioni, si possa considerare come una "progressione di carriera interna all'Istituto", essendo espressamente previsto che la copertura di detto incarico debba avvenire per concorso pubblico – aperto, quindi, anche a soggetti esterni che non abbiano mai prestato servizio all'interno dell'IRCAC - il cui bando determina il trattamento economico che, come detto, è commisurato a quello spettante al dirigente regionale di I fascia con incarico apicale.

La parametrizzazione del compenso a quello del dirigente regionale comporta, peraltro, che si faccia riferimento alle componenti necessarie del trattamento. Tale non è la retribuzione individuale di anzianità che è costituita da un importo eventuale e, comunque, variabile in base all'anzianità di ciascun dipendente.

Nè va sottaciuto, in proposito, che l'Istituto è un ente pubblico economico che applica ai propri dipendenti il contratto collettivo del settore creditizio, mentre il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è oggetto di autonoma disciplina regolamentare che con quel contratto collettivo non ha collegamento.


D'altra parte, nell'ipotesi in cui fosse risultato vincitore della selezione un candidato esterno all'Istituto non sarebbe apparso logico attribuire allo stesso una retribuzione di anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro con l'amministrazione od ente pubblico o privato di provenienza.



A conforto di tale soluzione va pure evidenziato che anche l'IRCAC, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 0555 del 15 gennaio 2007, aveva considerato dubbia l'inclusione della R.I.A. nel trattamento economico del direttore generale, rimettendone la quantificazione all'Assessorato vigilante che l'aveva negata con la citata nota 2 aprile 2007, n. 775.

Alla luce delle su esposte considerazioni si ritiene che la retribuzione individuale di anzianità prevista dal contratto collettivo regionale non costituisca voce utile, per la sua indeterminatezza e variabilità, a definire il trattamento retributivo di base cui parametrare quello spettante al direttore generale dell'IRCAC, atteso che l'acquisizione di tale qualifica per concorso pubblico non costituisce progressione di carriera all'interno dell'ente.

Avv. Paolo Chiapparrone



AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

D'ORDINE

(Avv. P. Chiapparrone)

